DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 88

Corsi di formazione e di informazione

Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio di istituto, previa autorizzazione del consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attivita' di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1975, non più in vigore dal 3 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Titolo	IX — Interventi informativi ed educativi
Capo	II — Disposizioni relative alle forze armate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope-prevenzione-cura/art-88-corsi-di-formazione-e-di-informazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it